

centesimi addizionali al di là del cento. Ma frattanto la posizione di quel comune si sarà peggiorata, perchè sarà stato un anno od alcuni anni senza poter far fronte a tutte le sue spese, epperò dovrà più tardi imporre maggior numero di centesimi addizionali.

Secondo me adunque si dovrebbe bensì mantenere l'obbligo di sperimentare quest'imposta, ma si dovrebbe in pari tempo lasciar facoltà di aggiungere anche gli ulteriori centesimi addizionali, quando assolutamente siano necessari, affidandosi alla cautela dell'approvazione della deputazione provinciale, onde verificare che siano realmente necessari, e che realmente si esperimenti contemporaneamente l'altra imposta.

Questi sono i motivi, per cui ho proposto il mio emendamento, il quale, ripeto, non ha altro scopo che quello della maggior chiarezza, e sul quale per conseguenza io non insisterò, per non far perdere tempo alla Camera, se la Commissione trovasse che la maggior chiarezza da me desiderata non fosse necessaria.

**PRESIDENTE.** Domando alla Commissione qual è il suo parere su questo emendamento dell'onorevole Piolti-De Bianchi.

**DEPRETIS.** La Commissione crede che l'articolo, quale fu da essa formulato, risponde ai desiderii che l'onorevole Piolti-De Bianchi ha espressi col suo emendamento.

Quanto alla prima parte, cioè ai dubbi che possono nascere intorno alla quantità di centesimi addizionali che potrebbero imporsi dalla provincia, o rispettivamente dai comuni, io credo che questi dubbi siano risolti dalle disposizioni contenute nella legge comunale.

E prima di dare su questo punto una più estesa spiegazione dirò all'onorevole Piolti-De Bianchi che non è probabile, se le spese provinciali non si accrescono molto al di là dei limiti che sono indicati, come il *maximum* per la tassa sulla ricchezza mobile. Veda infatti a quanto siano arrivati nell'esercizio 1865. In pochi casi superarono il limite compreso nei 25 centesimi consentiti sulla tassa della ricchezza mobile, i quali devono essere naturalmente accompagnati da altrettanti centesimi addizionali sulla fondiaria.

Consideriamo ancora a qual somma arrivino le spese provinciali, consultando la tabella delle imposte dirette che sta unita alla relazione, e vedrà l'onorevole Piolti-De Bianchi che in nessun caso succede che nel suo complesso le spese provinciali arrivino alla metà delle imposte erariali, tanto nella ricchezza mobile, quanto nella fondiaria.

Però esauriti i centesimi della ricchezza mobile, ed altrettanti che debbono camminare di pari passo, nella stessa proporzione come vuole la legge comunale, non c'è dubbio che i centesimi addizionali provinciali andranno oltre i venticinque centesimi dalla fondiaria.

Dirò ancora, e l'onorevole Piolti-De Bianchi sa molto meglio di me, che la convocazione dei Consigli provinciali avendo luogo ad epoca fissa, il primo lunedì

di settembre, ed essendo prefisso il tempo entro il quale il loro bilancio debbe essere compiuto, la quantità di centesimi addizionali provinciali sarà conosciuta prima che i Consigli comunali abbiano deliberato i loro bilanci.

I Consigli comunali si radunano nel mese di ottobre, ordinariamente; possono dunque saperlo già per loro norma; però non sarebbe nemmeno necessario, a meno che non passino il limite del *maximum*, sicchè debbano pensare alle tasse sul valore locativo: perchè i centesimi addizionali sono determinati dalla spesa cui non si può provvedere col resto delle entrate comunali, che poi quanto al reparto si fa dagli agenti delle tasse nella compilazione dei ruoli.

Non mi pare dunque che possano nascere i dubbi indicati dall'onorevole Piolti-De Bianchi.

Un'avvertenza faceva l'onorevole Piolti-De Bianchi intorno alla parola *raddoppiare*.

La Commissione aderisce di sostituire alla parola *raddoppiare* quella di *eguagliare*, proposta dall'onorevole Protasi, o quella che sarebbe forse più propria di *pareggiare*, proposta dall'onorevole Piolti-De Bianchi; perocchè il senso di quest'articolo è questo: che i centesimi addizionali sull'imposta fondiaria, tanto nell'interesse delle provincie, quanto in quello dei comuni, non possano mai sorpassare la somma principale dell'imposta erariale.

In fine l'onorevole Piolti-De Bianchi faceva un'osservazione intorno agli inconvenienti che potrebbero nascere se i comuni (e quello ch'egli prevede potrebbe in molti casi verificarsi) si trovassero nella necessità di sperimentare la tassa sul valore locativo, colla quasi certezza ch'essa non getterà tal somma da provvedere ai loro bisogni.

Veramente io credo che il caso da lui contemplato meriti considerazione, per cui penso che a questa parte del suo emendamento, tanto il signor ministro, quanto la Commissione non avranno difficoltà di aderire; poichè non fu certo intenzione della Commissione di lasciare i comuni nell'imbarazzo, e di metterli nella necessità di esperire una tassa quando si presuma con buone ragioni che la medesima non sia per dare quel tanto che basti per sopperire al bisogno. In questo caso bisognerebbe che la deputazione provinciale avesse facoltà di autorizzare i comuni a sovrimporre anche dei centesimi addizionali oltre il *maximum* quel tanto di che il comune abbisogna; con che però i comuni facciano tutti gli sforzi necessari per attuare la tassa sul valore locativo a norma della legge.

Credo che queste spiegazioni basteranno a soddisfare l'onorevole Piolti-De Bianchi.

**PIOLTI-DE BIANCHI.** L'onorevole presidente della Commissione mi pare che non ha risposto a una delle mie proposte, quella del terzo alinea, dove propongo di confermare nella legge attuale la prescrizione portata dall'articolo 230 della legge provinciale e comunale.